



**BANCO DI NAPOLI
REGGIO CALABRIA**

INFORMATIVA SU ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI CASSA

L'attribuzione delle indennità varie ed in particolare dell'indennità di cassa è stata recentemente normata con circolare 582/2009 del 19/10/2009, che fa seguito all'accordo del 29/1/2009.

La sua validità **decorre retroattivamente a partire dal 01/01/2009**.

L'indennità di cassa, nel caso generale e più frequente di adibizione allo sportello dei contanti per l'intera giornata, consta di 4 importi :

- 126,62 eur di indennità di base;
- una maggiorazione del 20% per adibizione superiore alle 5 ore giornaliere ;
- una maggiorazione del 14% per adibizione superiore alle 6 ore giornaliere ;
- una ulteriore maggiorazione aziendale di 16 eur mensili fissi.

Ai colleghi di provenienza ex-rete Sanpaolo si ricorda che non esiste più la distinzione tra indennità di cassa "fissa" e "saltuaria" .

Ciò non vuol dire che l'indennità sia diventata "saltuaria" per tutti .

Nel caso, più frequente, in cui il collega sia adibito in maniera assolutamente prevalente alla mansione, **l'indennità spetta sempre per intero**, anche per i mesi nei quali, per ferie o malattia, le effettive giornate di adibizione allo sportello dei contanti siano inferiori ad otto .

La circolare prescrive infatti che nel caso di adibizione allo sportello contanti inferiore alle 8 giornate mensili causata da assenze per ferie, malattia, congedi parentali, congedi di maternità, maternità anticipata, si debba fare riferimento all'indennità percepita nel mese precedente.

In sostanza, **chi opera alla cassa in via continuativa e prevalente ha diritto all'indennità di cassa nella misura intera tutti i mesi dell'anno, anche se nel corso di un mese solare opera per meno di 8 giorni lavorativi.**

Ad esempio :

- mese di luglio : indennità piena ;
- mese di agosto : 6 gg di adibizione allo sportello contanti e 15 gg di ferie ;

anche per il mese di agosto spetta l'indennità in misura piena.

Nel caso limite se un collega adibito in via continuativa alla cassa si assenta per un periodo lungo a causa di malattia, ferie, o delle altre causali già individuate, tanto da non svolgere il servizio di cassa nemmeno per un giorno nel mese solare, ha comunque diritto all'indennità in misura piena se nel mese precedente l'aveva percepita in tale misura.

L'imputazione in procedura Intesap va fatta dal Direttore o suo delegato entro i primi giorni del mese successivo a quello di adibizione.

Il diritto all'indennità si perde solo ed esclusivamente per assenze superiori al mese dovute a particolari motivazioni, ad esempio un periodo di aspettativa non retribuita.

Solo i colleghi che normalmente sono addetti ad altre mansioni e operano allo sportello dei contanti per esigenze eccezionali, percepiranno l'indennità di cassa nelle seguenti misure :

- 50% in caso di adibizione che non superi 7 gg nel corso del mese solare ;
- 100% se l'adibizione raggiunge o supera gli 8 gg lavorativi nel corso del mese solare .
-

Data la complessità e l'importanza dell'argomento **vi invitiamo a contattarci** per ogni richiesta di delucidazioni e a segnalarci situazioni specifiche difformi alle suddette previsioni normative.

Cordiali saluti a tutti.

Reggio Calabria, 18/01/2010

Rsa Uilca Reggio Calabria

| | | |
|---------------|------------------|-------------|
| Riferimenti : | Traclo' Antonio | 338 1421646 |
| | Madia Alba | 328 1594758 |
| | Mancini Giuseppe | 340 1059359 |

La normativa relativa è reperibile sulla Intranet Aziendale al seguente indirizzo :

<http://redo0.sede.corp.sanpaoloimi.com:8585/script2Redo0/redo/redogetcontent?chronicleId=090184c68011f929&versionLabel=PUBBLICATO> ;

oppure cliccando di seguito su : Normativa / Documenti di Governance / Facoltà, Linee Guida e Policy / Gestione risorse / Gestione risorse umane / BD Napoli / Regole in materia di indennità varie